





# CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO Prima Sessione 2018

#### LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO

3 - 4 luglio 2018

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Sala "De Angelis" SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - Sala Convegni

Relatore: ING. RAFFAELE CIMMINO - COMANDO VIGILI DEL FUOCO SALERNO

### Il quadro normativo

- DPR 151/11;
- DM 07/08/2012;
- DM 5 AGOSTO 2011;
- DPR 160/10;
- DPR 159/10;
- D.Lgs. 139/2006



# Cosa si prefigge il nuovo regolamento?

- 1. Rendere più snella e veloce l'azione amministrativa: non deve essere un ostacolo all'inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti
- 2. Rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi VVF: concentrare le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato

Come?

Utilizzando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

# Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione


Individuare un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689);

L'elenco è riportato nell'<u>Allegato I</u> del nuovo regolamento ed è suddiviso in 3 categorie in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità:

- A.Attività con rischio basso
- B.Attività con rischio medio
- C.Attività con rischio elevato

#### La novità del DPR 151/2011

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.



?

Il tecnico abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno ...

...COSA FA?

## DPR 151 del 1 agosto 2011

- Il titolare dell'attività *SEGNALA*, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività (SCIA);
- Il Tecnico abilitato *ASSEVERA* la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio;
- Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell'interno *CERTIFICA* (redazione dei modelli CERT.IMP; CERT.REI; DICH.PROD)







### Il titolare dell'attività



- Il titolare dell'attività, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi:
  - dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000,
  - degli artt. 483, 495 e 496 del c.p. e..
  - dell'art. 19, 6° co., della l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n. 122/2010,
- **SEGNALA** l'inizio dell'attività.
- Si precisa che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

### Il tecnico abilitato




- Il tecnico abilitato, consapevole di :
  - assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del c.p.,
  - della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa attestazione, ai sensi dei già richiamati articoli del codice penale nonché dell'art. 19, 6° co., della l. n. 241/1990 e successive modificazioni;
- <u>ASSEVERA</u> la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando il fase di valutazione dello stesso.

### Asseverare

- "affermare con solennità", ossia porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto.
- Tale atto deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell'intervento, che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi.



# Articoli 359 e 481



- Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
  - 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
  - 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
- 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone Art. servizio pubblica di necessità esercenti unChiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense di servizio di pubblica necessità attesta falsamente altro in un certificato, dei fatti quali l'atto è destinato a provare verità, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
- Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

### Il tecnico abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno

- Il tecnico abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno, consapevole delle sanzioni stabilite dall'art. 20, 2° co., del D.Lgs. n. 139/1996,
- elabora e redige le certificazione e/o le dichiarazioni atte a comprovare che:
  - ❖ gli elementi costruttivi,
  - ❖ i prodotti,
  - ❖ i materiali,
  - le attrezzature,
  - ❖ le macchine,
  - ❖ gli impianti
  - ❖ i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio,
- sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.



# Fonti legislative

- Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) della L. 241/90 così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010 e integrato dall'articolo 5, comma 2, legge n. 106 del 2011.
- Art. 16 (Certificato di Prevenzione Incendi), 4° comma del **D.Lgs. 139/06** così modificato dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1 agosto 2011.

 Il DM 5 agosto 2011 individua gli elementi regolamentari che puntualizzano le procedure ed i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli appositi albi del Ministero dell'Interno.

- Il d.m. 5 agosto 2011:
  - soddisfa l'esigenza di <u>rideterminare i requisiti</u> necessari ai fini dell'iscrizione propedeutica al rilascio di particolari certificazioni e dichiarazioni, da parte dei professionisti coinvolti nei procedimenti di prevenzione incendi.
  - aggiorna la materia, rendendola attuale e conforme al quadro normativo vigente, introducendo, nel contempo, alcuni importanti aspetti innovativi e di semplificazione.

- Tiene conto degli elementi di novità nel frattempo intervenuti nel settore della prevenzione incendi, quali, ad esempio:
  - quelli riconducibili alle metodologie di approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.....
  - ....e ai relativi sistemi di gestione della sicurezza, che formano oggetto dei corsi base e di aggiornamento.

- introduzione dell'obbligo di <u>aggiornamento professionale</u> con periodicità <u>quinquennale</u> (40 ore in 5 anni);
- garantisce il mantenimento di uno standard adeguato di preparazione in materia di sicurezza antincendio da parte dei professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno.
- Nota n. 7213 del 25/05/2012 della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica

### Il nuovo Regolamento di prevenzione incendi

#### Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1 agosto 2011 Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Decreto è entrato in vigore il 7 ottobre 2011

Il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi :

le attività rinumerate ed accorpate diventano 80 in luogo delle precedenti 97

e, secondo un principio di proporzionalità,

correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità

Il provvedimento poi individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto al precedente regolamento specialmente per le attività ricondotte alle categorie A e B

#### La suddivisione delle attività nelle categorie A, B e C:

✓ categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affoliamento ed ai quantitativi di materiale presente;

✓ categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';

✓ categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

#### Presentazione delle istanze

Sono state quindi aggiornate ed adattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi,

#### prevedendo

- ✓ il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive
- ✓ l'eventualità che si proceda direttamente presso il Comando Vigilfuoco competente per territorio.

#### COSA CAMBIA

per i titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

La prevenzione incendi cambia radicalmente, anche se il nuovo regolamento appare essere simile alla procedura che era vigente in precedenza

D.P.R. 37 del 12.01.1998 con obbligo di esame progetto e obbligo di CPI per le 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate DM 16.02.1982

abrogati

Anche se rimane ancora in vita il C.P.I. e se l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è più o meno lo stesso, nei fatti scompare la maggior parte dei controlli sui progetti e dei sopralluoghi di verifica svolti da parte dei VV.F.

# SCIA

Il DPR 151 pone sotto il regime dell'autocertificazione (cioè della SCIA – segnalazione certificata di inizio attività) numerose attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Per tali attività, una volta presentata l'autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all'avvio dell'attività, ampliando uno schema similare a quello, a suo tempo, introdotto per i depositi di gpl in serbatoi fissi fino a 5 mc.

Per le altre attività, che interessano un limitato numero di insediamenti, rimane l'obbligo di esame progetto (categorie B e C) e di sopralluogo per il CPI (categoria C)

#### I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

#### I procedimenti previsti dal DPR 151 sono :

- la valutazione dei progetti,
- **4** i controlli di prevenzione incendi
- **4** il rinnovo periodico di conformità antincendio
- ♣ la deroga
- **4** il nulla osta di fattibilità
- ♣ le verifiche in corso d'opera

### La valutazione dei progetti

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, nel caso di aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

I progetti sono redatti in conformità al DM 7.08.2012

#### Tempi di conclusione del procedimento

- trenta giorni per richiedere documentazione integrativa.
- sessanta giorni per rilascio parere dalla data di presentazione della documentazione completa.

#### I controlli di prevenzione incendi

I controlli vengono effettuati attraverso visite tecniche

La SCIA deve essere presentata a lavori ultimati!

#### Attività in categoria A

Non è previsto il parere di conformità e sarà sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

I controlli successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni dalla presentazione S.C.I.A.

Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo del controllo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

#### Attività in categoria B

E' prevista la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio da parte dei Comando VV.F. nel termine massimo di 60 giorni.

Per avviare l'attività invece sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni.

Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo del controllo, rilascia copia del **verbale della visita tecnica**.

#### Attività in categoria C

E' prevista la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio da parte dei Comandi VV.F. nel termine massimo di 60 giorni.

Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni. In caso di esito positivo sarà rilasciato il Certificato di prevenzione incendi.

#### **N.B.**:

Il Comando verifica la completezza formale della SCIA, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta

# Esito negativo della visita tecnica dei Vigili del Fuoco

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando:

✓ prescrive all'interessato, ove possibile, di conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l'attività entro un termine massimo di quarantacinque giorni;

#### oppure

✓ adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti.

#### La novità del DPR 151/2011

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.



#### I NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI NELLA PREVENZIONE INCENDI

#### Il regolamento introduce due nuovi procedimenti volontari

#### IL NULLA OSTA DI FATTIBILITA':

si tratta di un parere per la fattibilità dei progetti di particolare complessità

#### LE VERIFICHE IN CORSO D'OPERA:

si tratta di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

#### IL NULLA OSTA DI FATTIBILITA

Nel caso di progetti particolarmente complessi,

Per attività nelle categorie B e C si può richiedere preventivamente al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità (N.O.F.).

Il N.O.F. si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera

#### Gli aspetti rilevanti dell'opera potranno riguardare:

- √ ubicazione;
- √ comunicazioni e separazioni;
- ✓ accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- ✓ caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- ✓ resistenza al fuoco;
- ✓ reazione al fuoco;
- √ compartimentazione;
- √ vie di esodo;
- ✓ sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- ✓ aree e impianti a rischio specifico;
- √ impianti elettrici di sicurezza;
- √ illuminazione di sicurezza;
- ✓ mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- ✓ impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

#### LE VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Si tratta di verifiche richieste al Comando VV.F. per valutare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

E' quindi possibile, per le opere particolarmente complesse procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la fase di costruzione.

Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell'opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.

#### Tempi di conclusione dei procedimenti volontari

La richiesta di N.O.F. e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell'istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni.

#### Il ruolo dei professionisti

Il DPR 151/2011 prevede che ogni istanza di SCIA venga accompagnata da una asseverazione redatta da un professionista iscritto all'Ordine/collegio professionale.

#### L'ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

#### **Attesta**

LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI AI PROGETTI EVENTUALMENTE APPROVATI E/O PRESENTATI

E' bene evidenziare che :

L'ASSEVERAZIONE ALLEGATA ALLA S.C.I.A. DEVE ESSERE REDATTA PER TUTTE LE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'ALLEGATO I AL DPR 151 E PER QUALSIASI CATEGORIA (A,B,C)

PER IL PROFESSIONISTA CHE REDIGE L'ASSEVERAZIONE NON E' PREVISTO L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISTO DAL D.LGS 139/206 (ALBO EX LEGGE 818/84 E DM 5.08.2011)

L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISTO DAL D.LGS 139/206 E D.M. 5.08.2011 (ALBO EX LEGGE 818/84) PERMANE INVECE PER I PROFESSIONISTI CHE REDIGONO LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAL D.M. 7.08.2012.

# EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

In sostanza la presentazione della S.C.I.A. corredata di :

- ✓ Elaborati progettuali (per le sole attività in categoria A in quanto per le B e C c'è già un progetto approvato dai VV.F.);
- √ Asseverazione del tecnico;
- ✓ dichiarazioni e certificazioni previste dal DM 7.08.2012;
- e munita di visto (ricevuta) del Comando Vigili del Fuoco

consente, ai fini antincendio, l'avvio dell'attività.

# L'attività di controllo dei Vigili del Fuoco

Riepilogando, tale attività riguarda essenzialmente:

La valutazione dei progetti per le attività in categoria B e C

Le visite a campione per le SCIA relative ad attività in categoria A e B e nelle situazioni di pericolo segnalate o rilevate

Le visite per tutte le SCIA relative ad attività in categoria C. In caso di esito positivo del controllo è previsto il rilascio del Certificato di prevenzione incendi

# Il rinnovo periodico

Il titolare delle attività di cui all'Allegato I è tenuto a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio ogni cinque anni

Deve pertanto produrre una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata di asseverazione attestante l'efficienza degli impianti antincendio nonchè delle misure di protezione passiva, redatta da professionista iscritto all'albo del Ministero dell'Interno di cui al DM 5.08.2011 (ex legge 818/1984). L'asseverazione non deve essere redatta per gli estintori.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza è elevata a dieci anni.


Il rinnovo periodico è previsto anche per le attività esistenti in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato ai sensi del DPR 37/1998 con validità UNA TANTUM.

#### Termini:

- a) entro sei anni per le attività con CPI rilasciato prima del 1° gennaio 1988;
- b) entro otto anni per le attività con CPI rilasciato tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
- c) entro dieci anni per le attività con CPI rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del regolamento.

# La Deroga

Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.



Possono presentare istanza di deroga, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale.

Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando e al richiedente.

# LE NUOVE ATTIVITA' SOTTOPOSTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Rispetto al DM 16.02.1982 (abrogato), sono state:

- Accorpate attività;
- Definiti nuovi parametri di assoggettabilità
- Introdotte nuove attività;

# Esempi

La nuova attività n° 13 comprende tutte le tipologie di impianti di distribuzione carburanti: gasolio, benzina, gas gpl, gas metano e contenitori rimovibili in luogo delle attività n° 18 - 7 -15 del precedente DM 16.02.1982.

# NUOVI PARAMETRI DI ASSOGGETTABILITA'

#### Attività 75

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq.

Categoria A: Autorimesse fino a 1.000 mg

Categoria B: Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 mq; ricovero di

natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq

Categoria C: Autorimesse oltre 3000 mq; ricovero di natanti ed

aeromobili di superficie oltre i 1000 mq; depositi di mezzi rotabili

#### Attività 73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

Categoria B :fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 mq

Categoria C : oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 mq

# **NUOVE ATTIVITA'**

#### Attività 78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. Categoria C

#### Attività 79

Interporti con superficie superiore a 20.000 mq. Categoria C

#### Attività 80

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a **2000** m. Categoria A

## Attività 55

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq

Categoria B: fino a 5.000 mq

Categoria C: oltre 5.000 mq

# L'ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

## ALLEGATO I

\.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
N.		A	В	С
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
3	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>

_					
		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	4	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m³:		fino a 2 m <sup>3</sup>	oltre i 2 m³
		b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	- Depositi di GPL fino a 5 m <sup>3</sup>	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m <sup>3</sup> - Depositi di GPL da 5 m <sup>3</sup> fino a 13 m <sup>3</sup>	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m <sup>3</sup> - Depositi di GPL oltre i 13 m <sup>3</sup>
	5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m <sup>3</sup> :		fino a 10 m <sup>3</sup>	oltre i 10 m <sup>3</sup>

б	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatament e alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	alla mansione specifica di
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup>		fino a 50 m <sup>3</sup>	oltre 50 m³
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m <sup>3</sup> .		fino a 100 m <sup>3</sup>	oltre 100 m³

12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³  Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 9 m³	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 50 m³, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva
13	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri

	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti			
	gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	fino a 10 m <sup>3</sup>	oltre 10 m³ e fino a 50 m³	oltre 50 m³
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>			tutti
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			tutti
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal

	integrazioni.	regolame	nto di
	Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati	esecuzion	
	in "libera vendita" con quantitativi complessivi in	testo uni	
	vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi	leggi di j	-
	degli imballaggi.	sicurezza	
	degri mioanaggi.	approvato	
		regio de	
		maggio 1	1940, n.
		635, e su	
		modificaz	zioni ed
		integrazio	oni."
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	tut	ti
	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano		
20	o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	tut	ti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.	tut	ti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	tut	ti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	tut	ti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000	tut	ti

	kg		
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg		tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio		tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	cereali ed altre
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè		tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero		tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg		tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg		tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg		tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	depositi fino a 20.000 kg	tutti
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.		tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg		tutti

41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup>		fino a 2.000 m <sup>2</sup>	oltre 2.000 m <sup>2</sup>
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg

47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	Centrali termoelettriche, <b>macchine elettriche</b> fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m <sup>3</sup>	Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	fino a 25 addetti.  Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti.  Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	fino a 25 addetti	oltre 25 addetti

53	Officine per la riparazione di:  - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²;  - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m <sup>2</sup> b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili	motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m <sup>2</sup> b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m <sup>2</sup>	
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m <sup>2</sup>	fino a 5.000 m <sup>2</sup>	oltre 5.000 m <sup>2</sup>
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti		tutti

58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).	Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i	categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)		tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.		tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]		tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:  - impianti nucleari;  - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;  - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;  - impianti per la separazione degli isotopi;  - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;  - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.		tutti

63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup> . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico- ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone

/ -

68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diumo, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²	fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m <sup>2</sup>	100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di	oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m <sup>2</sup>	oltre 600 e fino a 1.500 m <sup>2</sup>	oltre 1.500 m <sup>2</sup>
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m <sup>2</sup>	oltre 3.000 m <sup>2</sup>
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,			

	esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività			
	contenuta nel presente Allegato.			tutti
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m <sup>2</sup>	
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.	Autorimesse fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1.000 m² e fino a 3.000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²	ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte			tutti

	sotterranee.		
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>		tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte	

# La presenza di più attività in categoria diverse

Nei procedimenti di prevenzione incendi potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categorie diverse.

Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C.

La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze

Successivamente all'atto della presentazione della SCIA (art.4), la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione.

### La documentazione da presentare a CORREDO DELLE PRATICHE

Nella Lettera Circolare prot. n° 13061 del 6.10.2011 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi del regolamento. In particolare sono state definite :

le modalità di presentazione delle pratiche presso i Comandi VV.F. e la relativa modulistica.

le modalità di gestione dei nuovi procedimenti volontari

le modalità di gestione dei procedimenti nel periodo transitorio

le modalità di gestione del sistema tariffario nel periodo transitorio

#### Successivamente è stato emanato il DM 7.08.2012

#### D.M. 7 agosto 2012

"Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ed alla documentazione da allegare "ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del DPR 1 agosto 2011, n° 151"

E' entrato in vigore il 27 novembre 2012

Ha abrogato il DM 4.05.1998 (fatti salvi gli aspetti legati al calcolo dei corrispettivi dovuti)

per i diversi procedimenti sono stati definiti:

- ✓ i contenuti minimi delle istanze da attivare;
- ✓ la documentazione individuata in dettaglio da allegare all'istanza;
- ✓ eventuali integrazioni da effettuare alle istanze (ad esempio in merito all'attuazione del SGSA – Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio);
- ✓ le modalità e le documentazioni da produrre, a cura del "tecnico abilitato" e del "professionista antincendio" in relazione alla gestione di eventuali modifiche che dovessero insorgere alle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, sia nell'ipotesi che le stesse comportino "aggravio", sia che esse "non comportino aggravio", ovvero di modifiche "considerate non sostanziali" ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 6 del DPR 151/2011.

### La documentazione a corredo delle istanze

# Valutazione dei progetti

La modulistica è stata predisposta con decreto DCPST n° 200 del 31.10.2012 ed è disponibile sul sito www.vigilfuoco.it

- ✓richiesta di valutazione del progetto su mod. PIN 1-2012;
- ✓ documentazione tecnica redatta da tecnico abilitato conforme a quanto specificato nell'allegato I (progetto);
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

# Segnalazione Certificata di Inizio Attività

- ✓ Segnalazione certificata di inizio attività su mod. PIN 2-2014;
- ✓ Asseverazione redatta da tecnico abilitato attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio su mod. PIN 2.1-2014 con allegati:
  - ✓ Certificazioni e dichiarazioni conformi a quanto specificato nell'allegato II;
  - ✓ Relazione tecnica ed elaborati grafici conformi all'allegato I per le sole attività in categoria A;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

## Rinnovo periodico di conformità antincendio

# Documenti da allegare:

✓ richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio su mod. PIN 3-2014;

✓ asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, su PIN 3.1-2014. L'asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e sistemi per la protezione delle costruzioni ai fini della resistenza al fuoco;

✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

#### RINNOVO PERIODICO

per depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità fino a 5 m³, non a servizio di attività soggette

richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio su mod. PIN 3 - GPL 2014 corredata di:

- a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti (mod. 3.1 gpl 2012);
- b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

# Istanza di deroga

- ✓ richiesta di deroga su mod. PIN 4-2012;
- ✓ Documentazione, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto specificato nell'allegato I, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

#### Nulla osta di fattibilità

- ✓ richiesta di nulla osta di fattibilità, per le sole attività di tipo B e
   C, su mod. PIN 5 2012;
- ✓ Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

# Verifiche in corso d'opera

- ✓ richiesta di verifica in corso d'opera, su mod. PIN 6 2012;
- ✓ documentazione tecnica illustrativa dell'attività , a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi interessati;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

### **Voltura**

Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La dichiarazione (mod PIN 7.2012) deve contenere:

- a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;
- b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
- c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività;
- d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando

E' importante sottolineare che il valore innovativo del Decreto è rintracciabile nei contenuti degli allegati:

Allegato I – Documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione dei progetti

Allegato II – Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività

Allegato III – Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n° 151

Allegato IV – Modifiche ad attività esistenti

Gli allegati I e II descrivono in dettaglio e specificano i contenuti minimi relativi rispettivamente all'istanza di valutazione dei progetti ed alla S.C.I.A., per le attività regolate (o non) da specifiche disposizioni antincendio:

Allegato I - specifica i contenuti di:

- ✓ Relazione tecnica
- ✓ Elaborati grafici
- ✓ Modifiche di attività esistenti

Allegato II – specifica i contenuti delle certificazioni e dichiarazioni relative agli elementi costruttivi, ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai dispositivi, agli impianti ed ai componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Le certificazioni sono relative a:

- prodotti ed elementi costruttivi;
- prodotti e materiali classificati;
- impianti





raffaele.cimmino@vigilfuoco.it 089 -3089422

# Grazie per l'attenzione